

Titolo: Prescrizione contributi dipendenti pubblici: la replica dell'INPS

L'INPS replica alla notizia, apparsa lo scorso 10 agosto sul sito "QuiFinanza", dal titolo "Pensioni: contributi in prescrizione dal 31 dicembre 2018", in merito alla prescrizione dei contributi dei [dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche](#), confluite nell'INPS.

Si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche **dopo il 1° gennaio 2019**, da questa data muta solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo accertato dall'Istituto: in questo caso, infatti, l'Amministrazione-datrice di lavoro non avrebbe più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, **cosa possibile fino al 31 dicembre 2018**, ma sarà obbligata a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione.

Pertanto l'Istituto precisa che il 31 dicembre non deve essere considerato come la data ultima entro cui l'iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella **Gestione dell'ex INPDAP** che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza ed assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.

I lavoratori pubblici possono, anche **successivamente al 31 dicembre 2018**, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, che nel caso in cui venga accertata la prescrizione dei contributi, saranno chiamati a versare l'importo della rendita vitalizia mentre il periodo alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.

I lavoratori dipendenti pubblici che vogliono verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, **tramite PIN**, all'estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione **RVPA**, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L'unica eccezione è costituita dai dipendenti pubblici iscritti alla **Cassa Pensioni Insegnanti** (CPI), ovvero gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Per questi lavoratori, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro pubblico può **sostenere l'onere della rendita vitalizia** e nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.